

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	140
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	147
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	141
DL n. 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	141
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	141
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvato dalla 6 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	143
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	144
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	152
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane. Atto n. 398 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	144
SEDE CONSULTIVA:	
DL n. 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	145
AVVERTENZA	146

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 marzo 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*).

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non esendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

C. 3558-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo, da ultimo, nella seduta del 29 marzo scorso, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza alla Commissione di merito, e che nella seduta del 14 marzo scorso la stessa Commissione bilancio aveva deliberato di richiedere una relazione tecnica sul testo del provvedimento. Avverte quindi che la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento nella seduta del 30 marzo scorso e che pertanto la Commissione bilancio è oggi chiamata a pronunciarsi sul testo del provvedimento per l'esame in Assemblea.

Il Viceministro Enrico MORANDO comunica che la relazione tecnica richiesta non è ancora stata predisposta.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non esendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL n. 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiede un ulteriore breve rinvio del prosieguo dell'esame del provvedimento, in attesa della predisposizione della relazione tecnica aggiornata sul testo approvato dal Senato.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non esendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

C. 3916 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni

fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, osserva che, in relazione ai costi di missione, la relazione tecnica non considera gli oneri per « diaria giornaliera » che risultano invece considerati (in misura pari a 219 euro giorno/persona) nella relazione tecnica riferita alla ratifica del Protocollo di Cartagena (AC 4196, presentato il 23 luglio 2003, XIV legislatura). Sul punto reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Ritiene che ulteriori chiarimenti andrebbero acquisiti in merito alle stime indicate in riferimento all'articolo 5 (100.000 euro annui) e al contributo al Segretariato (120.000 euro annui) rispetto alle quali la relazione tecnica non fornisce elementi e dati diretti a suffragare tale ipotesi di stima, pur prendendo atto che – per il contributo – la relazione tecnica esplicita il metodo seguito. In relazione al medesimo contributo, dovuto al Segretariato ai sensi del protocollo aggiuntivo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la prudenzialità di configurare quale limite di spesa un onere obbligatorio ai sensi di un trattato internazionale e oggetto di stima in base alla relazione tecnica.

Evidenzia ancora l'opportunità di chiarire se possano configurarsi oneri in relazione alle ipotesi previste dagli articoli da 5 a 7, di limitazione o esenzione per i costi dovuti dall'operatore in relazione al danno verificatosi.

In merito ai profili di copertura finanziari, segnala che l'articolo 3, comma 1, stabilisce che all'onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli 13 e 14 del protocollo in oggetto, valutati in 30.520 euro annui a decorrere dal 2016, e dalle rimanenti spese, pari a 220.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità.

Ciò posto, in considerazione del passaggio al nuovo anno finanziario e del fatto che il provvedimento è in prima

lettura alla Camera, considerata la natura degli oneri oggetto di copertura, ritiene opportuno aggiornare al 2017 la decorrenza degli oneri medesimi e la relativa copertura finanziaria, ancorché il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Su tale aspetto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Da un punto di vista meramente formale, reputa inoltre necessario precisare, all'articolo 3, comma 1, l'anno a decorrere dal quale si produce l'onere relativo alle spese diverse da quelle di missione.

Osserva, infine, che l'articolo 3, comma 2, reca un'apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente comma 1 al programma « Valutazioni ed autorizzazioni ambientali » e, comunque, alla missione « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In proposito, in linea con i pareri deliberati in tal senso dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 di riforma del bilancio dello Stato, reputa opportuno adeguare l'attuale formulazione del testo alla nuova disciplina per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa disposta dall'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009. A tal fine, ritiene che si potrebbero pertanto sopprimere, all'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, i commi 2 e 3, giacché, come già evidenziato nei predetti pareri, anche in assenza di un esplicito richiamo normativo nel testo del provvedimento, la disciplina di cui ai citati commi da 12 a 12-*quater* è da ritenersi automaticamente applicabile, in caso di sfioramento degli oneri, in relazione ad ogni legge recante previsioni di spesa.

Il Viceministro Enrico MORANDO, premettendo di condividere la necessità di aggiornare al 2017 la decorrenza degli oneri del provvedimento e la relativa co-

pertura finanziaria nonché di adeguare l'attuale formulazione del testo alla nuova disciplina per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa disposta dall'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, si riserva di fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 4096, approvato dalla 6^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, già approvata dal Senato, reca misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili finanziari, rileva, quanto agli articoli da 1 a 7, concernenti il divieto di finanziamento delle imprese produttrici di mine, che, nel quadro di un generale divieto di finanziamento delle società produttrici di mine, il provvedimento in esame affida i relativi compiti di controllo alla Banca d'Italia, all'IVASS, alla Covip e agli eventuali altri soggetti cui sia attribuita, in forza della normativa vigente, la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati e conferisce i relativi poteri di verifica e di ispezione alla Banca d'Italia. In proposito, evidenzia che gli enti nominativamente individuati non rientrano nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche. Non formula pertanto

osservazioni per i profili di copertura, ferma restando l'opportunità di una conferma che dal provvedimento non possano comunque derivare, neanche in via indiretta, effetti per la finanza pubblica.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4096, approvato dalla VI Commissione permanente del Senato, recante Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.

Nuovo testo C. 2950.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che i chiarimenti forniti dal Governo nella se-

duta di ieri hanno evidenziato numerose criticità di carattere finanziario presenti nel testo del provvedimento. Propone quindi che la presidenza invii al presidente della Commissione di merito una lettera volta a segnalare i profili problematici di carattere finanziario presenti nel testo del provvedimento, al fine di verificare la possibilità di risolvere tali profili nel prosieguo dell'esame in sede referente tramite opportune modifiche al provvedimento medesimo.

La Commissione concorda con la proposta da ultimo formulata dal presidente.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che, come stabilito, la presidenza procederà all'invio al presidente della Commissione di merito di una lettera nei termini in precedenza illustrati.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Atto n. 393.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo ha depositato agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, riservandosi di presentare nella seduta successiva una apposita nota in corso di predisposizione da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*).

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane.
Atto n. 398.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 21.20

DL n. 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

C. 4373.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto, contenuti nel fascicolo n. 1.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 4 aprile scorso, esprimendo in quella sede un parere favorevole all'indirizzo della Commissione competente per materia. Ricorda altresì che, in data 5 aprile 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, senza apportare ad esso alcuna modificazione. Fa pertanto presente che, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, rimane fermo il parere favorevole deliberato dalla Commissione bilancio nella citata seduta del 4 aprile scorso. Comunica inoltre che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'articolo aggiuntivo Lupi 1.011, volto a modificare la disciplina relativa all'istituto

del lavoro intermittente, ampliandone il campo di applicazione attraverso una novella dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2015, in base alla quale le disposizioni relative al ricorso al lavoro intermittente non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Osserva che la citata proposta emendativa mantiene peraltro ferma la previsione secondo cui, in caso di superamento, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Lupi 1.011, giacché l'estensione dell'istituto del lavoro intermittente ai rapporti di lavoro della pubblica amministrazione potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a causa della potenziale trasformazione di tali rapporti di lavoro in rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Esprime invece nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, contenute nel fascicolo n. 1.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo 1.011 e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, contenute nel fascicolo n. 1.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 21.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Atto n. 391.*

*Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico.
Atto n. 392.*

RISOLUZIONI

7-01212 Alberto Giorgetti ed altri: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici.

ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni
in materia di aree protette. C. 4144-A, approvata in un testo unificato
dal Senato.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

13983 
*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAZIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DI FINANZA
UFFICIO VII

Roma, 27 MAR. 2017

Prot. n. 44501/2017

Rif. Prot. Entrata n. 42419/2017

Allegati:

Riferimento nota:

All' Ufficio Legislativo Economia
SEDEe, p.c.: all'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDEAll'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: AC 4144 "Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in
materia di aree protette". Testo Commissione

È pervenuto, per il parere di competenza, l'Atto Camera 4144, come risultante al
termine dell'esame degli emendamenti in sede referente.

In merito, preliminarmente, si osserva che le modifiche apportate al testo presentano in
più parti aspetti rilevanti sotto il profilo finanziario che rendono, pertanto, necessario acquisire una
relazione tecnica, conforme alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, recante la quantificazione degli oneri e la pertinente copertura finanziaria, o, comunque, in caso
di asserita neutralità finanziaria, comprovante la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di
finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle
relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche
attraverso la loro riprogrammazione. Si rappresenta, altresì, che la richiesta relazione tecnica dovrà
essere riferita all'intero complesso normativo in argomento e dovrà esplicitare, tra l'altro, le attività
già svolte dalle Amministrazioni interessate mediante utilizzo di risorse iscritte in bilancio a
legislazione vigente e le nuove attività introdotte dal provvedimento in esame, le quali, ai sensi della
citata legge n. 196 del 2009, necessitano di adeguata quantificazione e idonea copertura finanziaria.

PM

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si rappresenta quanto appresso indicato.

- **Articolo 1, lettera a), capoverso 5-quater:** al fine di scongiurare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è necessario che nell'articolato venga specificato che l'ente gestore provveda alle attività previste, comprensive dell'avvalimento del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e del concorso delle altre componenti dell' SNPA, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

- **Articolo 1-bis:** la proposta sostituisce l'articolo 4 della legge n. 394/1991 con un nuovo articolo 4 rubricato "*Piano nazionale triennale per le aree naturali protette*". Con riferimento ai commi 6 e 7, nel rappresentare che in carenza di relazione tecnica non è possibile valutare la congruità dell'onere recato dalla proposta emendativa, limitatamente alla copertura finanziaria degli oneri stabiliti in 10 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento del medesimo Ministero, si fa presente che lo stesso non reca una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri recati dall'iniziativa. Pertanto, andrebbe corrispondentemente ridotta la finalizzazione concernente "*Interventi diversi*" che è destinata ad interventi di competenza del medesimo Ministero. Al riguardo, si esprime parere contrario.

- **Articolo 2-bis:** vengono introdotte agevolazioni fiscali nelle aree protette. In merito si esprime parere contrario, tenuto conto che le previste misure di incentivazione fiscale di cui al comma 1, ove effettivamente disposte, dovrebbero trovare idonea copertura, allo stato non prevista, e in assenza della quale non potrebbe farsi luogo all'adozione del decreto di cui al comma 2 della disposizione; la norma non appare, pertanto, conforme al disposto dell'art. 17 della vigente legge di contabilità e finanza pubblica e non può trovare ulteriore corso. Inoltre, sussistono fondati dubbi, alla luce del principio di riserva di legge in materia fiscale, circa la legittimità di misure fiscali che – come nel caso di specie – sarebbero interamente disciplinate, quanto agli stessi presupposti essenziali (es. criteri di concessione, soggetti beneficiari), da un successivo provvedimento amministrativo, in assenza di criteri predeterminati in sede di normativa primaria.

- **Articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 2:** la proposta in esame, nel modificare l'articolo 9 della legge n. 394/1991, prevede la figura del Revisore unico dei conti in luogo del Collegio dei revisori dei conti. In merito, si è dell'avviso che tale disposizione possa essere critica rispetto alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui agli articoli 14 e 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che con la composizione monocratica dell'organo di controllo potrebbero non essere adeguatamente assicurate. Infatti, stante la rilevanza delle funzioni pubbliche svolte e il volume di risorse gestito dagli Enti parco, pare opportuno mantenere l'attuale composizione collegiale dell'organo di revisione contabile, anche in

considerazione della complessità dei compiti ad esso affidati dalla normativa di settore (cfr. articolo 20 della legge 30 giugno 2011, n. 123).

- **Articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 7:** la disposizione introduce, per i Presidenti e i membri del Consiglio direttivo degli Enti parco, nonché per i Presidenti delle Aree marine protette, una deroga al divieto posto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 che vieta di conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche di governo ai soggetti in quiescenza.

Al riguardo, si segnala che tale previsione potrebbe avere effetti emulativi da parte di altre amministrazioni ed è suscettibile di vanificare l'intento della norma volto ad agevolare il ricambio nelle pubbliche amministrazioni e ad evitare, altresì, che le medesime possano eludere di fatto lo stesso istituto della quiescenza. Sul punto, pare opportuno acquisire anche il competente parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Infine, la norma non pare scevra da possibili riflessi finanziari, atteso che la proposta di deroga farebbe venir meno pure la vigente previsione che consente alle amministrazioni pubbliche di attribuire i predetti incarichi esclusivamente a titolo gratuito, con possibili effetti sui bilanci degli Enti interessati.

- **Articolo 4, comma 1, lettera d), capoverso 11:** la proposta della Commissione novella il comma 11, dell'articolo 9, della legge in discorso, modificando la procedura di nomina del direttore del parco attribuendola direttamente al Presidente. Viene, pertanto, modificata la precedente previsione, secondo cui, invece, il direttore veniva nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente e scelto tra una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività del parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli.

Al riguardo, si rinvia alle valutazioni di detto Dicastero, nella sua veste di amministrazione vigilante, circa gli aspetti relativi al possibile venir meno del buon andamento e imparzialità garantite dalla previgente procedura di nomina. Occorre, inoltre, che nella relazione tecnica sia dimostrato che agli oneri, peraltro non quantificati, derivanti dall'istituzione della commissione tecnica, l'ente parco possa provvedere con le risorse disponibili in bilancio.

- **Articolo 4, comma 1, lettera g), capoverso 14:** viene prevista la mobilità volontaria del personale tra i vari enti parco anche attraverso l'attivazione di procedure periodiche di immissione in ruolo. Al riguardo, premesso che l'istituto della mobilità è già disciplinato dalla normativa vigente, la proposta appare ultronea. Si rinvia, comunque, alle definitive valutazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica.

- **Articolo 4, comma 1, lettera g), capoverso 14-bis:** occorre acquisire assicurazioni che l'avvalimento dell'ISPRA avvenga nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente con inserimento di clausola di salvaguardia la cui sostenibilità venga dimostrata in apposita relazione tecnica.

- **Articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso 8-bis):** la norma è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, appare necessario che nell'articolato sia specificato che gli enti territoriali coinvolti provvedano alle suddette attività nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Al riguardo, si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie.

- **Articolo 8, comma 1, capoversi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies:** in merito ai citati commi, come riformulati da ultimo nel testo in esame, si richiede che la relazione tecnica asseveri la natura ulteriore ed aggiuntiva dei contributi a tantum istituiti dalle norme citate, rispetto ai canoni e contributi già previsti a legislazione vigente cui la predetta contribuzione è parametrata. Inoltre, con riguardo al capoverso 1-octies, è necessario che la relazione tecnica asseveri eventuali oneri derivanti dalla disposizione e quali siano i soggetti tenuti a farvi fronte, al fine della verifica dell'eventuale onerosità della disposizione per il bilancio dello Stato.

- **Articolo 9-bis:** propone l'introduzione dell'articolo 16-bis alla legge n. 394/1991. Al riguardo, si segnala come critico il comma 1 che sottrae gli enti di gestione dei parchi nazionali e delle aree marine protette a taluni limiti di spesa stabiliti dalla norme di contenimento attualmente vigenti. In merito si rappresenta che, sebbene il successivo comma 4 confermi il versamento al bilancio dello Stato dei risparmi realizzati, la proposta comporta una dequalificazione della spesa in contrasto con gli orientamenti legislativi in tema di efficientamento della spesa pubblica.

Inoltre, desta perplessità il successivo comma 3 che prevede modalità e tempi di deliberazione e di approvazione dei documenti di bilancio previsionali che non paiono coerenti con la disciplina di carattere generale dettata dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili, comune a tutte le amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco ISTAT, diverse dalle regioni, dagli enti locali, dai loro enti ed organismi strumentali, nonché dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, per ragioni di uniformità e di coerenza con il descritto quadro normativo generale, pare inopportuno prevedere un regime differenziato per i soli enti destinatari delle norme qui esaminate.

- **Articolo 12, commi 5 e 6:** si rappresenta, preliminarmente, che in carenza di relazione tecnica non è possibile valutare la congruità dell'onere recato dalla proposta emendativa. Per quanto attiene alla copertura finanziaria degli oneri, stabilita in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento del medesimo Ministero, si fa presente che lo stesso

non reca una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri recati dall'iniziativa. Pertanto, andrebbe corrispondentemente ridotta la finalizzazione concernente "Interventi diversi" che è destinata ad interventi di competenza del medesimo Ministero. Per quanto sopra, si esprime parere contrario.

.. **Articolo 17:** la norma modifica il quadro edittale delle sanzioni, anche di natura penale, per le violazioni ivi previste. Si rinvia a valutazioni politiche.

.. **Articolo 19-bis:** in carenza di relazione tecnica non è possibile valutare la congruità dell'onere recato dalla proposta emendativa.

.. **Articolo 25-bis:** in carenza di relazione tecnica la proposta non può avere ulteriore corso, in quanto non è possibile valutare se le attività enunciate dalla proposta emendativa, nonché il funzionamento dei Comitati di cui al comma 1, siano finanziabili con risorse disponibili a legislazione vigente, senza recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

.. **Articolo 28:** è necessario che la relazione tecnica fornisca evidenza degli effetti finanziari di tale articolo, scaturenti dalla prevista delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati alla disciplina del sistema di FSE – con particolare riferimento ai criteri di delega di cui alle lett. b) ed n) del comma 2 – tenuto conto, peraltro, della formulazione, non del tutto chiara, dei suddetti criteri.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



All'Ufficio Legislativo Economia

Prot. Nr. 52886/2017
Rif. Prot. Entrata Nr. 47840
Allegati:
Risposta a Nota del:

SEDE

OGGETTO: A.G. 393 – Modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Servizio bilancio della Camera dei deputati - Verifica delle quantificazioni - DOSSIER nuovo n. 511).

E' stato esaminato il dossier n. 511 del 23 marzo 2017, elaborato dal Servizio bilancio della Camera dei deputati, riguardante la verifica delle quantificazioni del provvedimento indicato in oggetto e, al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Articolo 6 – Reclutamento del personale

Il Servizio bilancio chiede chiarimenti in ordine alla platea delle pubbliche amministrazioni che potranno avvalersi della Commissione RIPAM per lo svolgimento delle proprie procedure selettive e sull'effettiva possibilità dell'assolvimento di tali compiti.

Al riguardo, in linea con gli elementi di risposta forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica con nota n. 638-P del 22 marzo 2017, si evidenzia che già a legislazione vigente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3-*quinquies* del D.L. n. 101/2013, le pubbliche amministrazioni centrali (Amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici) possono avvalersi della Commissione RIPAM per lo svolgimento di procedure selettive e concorsi unici per il reclutamento di personale dirigente e figure professionali comuni. La nuova formulazione normativa all'esame estende anche alle altre amministrazioni (Regioni, Province, Comuni, ecc.) la possibilità di utilizzare la Commissione RIPAM per

l'espletamento delle proprie procedure selettive e concorsuali, con la conseguente possibilità di razionalizzare i costi di gestione e conseguire risparmi di spesa.

Articolo 8 – Incompatibilità

Il Servizio bilancio chiede chiarimenti in ordine alla possibilità che le nuove procedure di *“verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse”* possano determinare aggravii amministrativi ovvero ritardi nell'acquisizione di collaborazioni, con conseguenti riflessi di carattere finanziario. Al riguardo si rinvia ai chiarimenti forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica con la citata nota n. 638-P del 22 marzo 2017.

Articolo 10 – Integrazione nell'ambiente delle persone con disabilità

Il Servizio bilancio chiede chiarimenti in ordine alla clausola di invarianza finanziaria per i rimborsi spese effettivamente sostenuti dai componenti della Consulta, sulla neutralità finanziaria della nomina di un responsabile dei processi di inserimento, nonché sulla effettuazione di specifiche assunzioni di personale come misura sanzionatoria per il mancato rispetto delle norme in oggetto.

Al riguardo, nel confermare che ai componenti della Consulta non spettano gettoni di presenza, compensi ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente, si fa rinvio ai chiarimenti forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica con la già richiamata nota n. 638-P del 22 marzo 2017.

Articolo 11 - Contrattazione

Il Servizio bilancio chiede conferma dell'assenza di effetti di cassa in relazione alle nuove modalità di recupero delle somme in caso di accertato superamento dei vincoli finanziari per lo svolgimento della contrattazione collettiva (recupero nel limite annuale del 25% delle risorse appostate nei fondi). Al riguardo, nel segnalare preliminarmente che la limitazione del predetto recupero è una facoltà che esercita l'ente qualora lo stesso non disponga la proroga dei piani di recupero ai sensi della legislazione vigente, si evidenzia come la norma sia finalizzata ad assicurare l'ordinata prosecuzione dell'attività dell'ente soggetto al recupero, mediante un'articolazione del recupero in un numero di annualità pari a quelle che hanno generato pagamenti oltre il limite legittimo e, ove necessario, attraverso un prolungamento del recupero stesso in più annualità per le quote che

eccedono il 25% delle risorse appostate sui fondi. L'allungamento dei tempi di recupero è stato già previsto in analoghe normative riferite agli EE.LL. come l'art. 4 del decreto legge n. 1/2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 68/2014 (con riferimento alla formulazione allora vigente dell'articolo 40 comma 3-*quinquies* del decreto legislativo n. 165/2001, che prevedeva in ogni caso un recupero in unica soluzione) e l'articolo 1, comma 15-*quater* del decreto legge n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19/2017 (che ha previsto un allungamento quinquennale dei piani di recupero in talune circostanze). Si valuta, inoltre, che gli effetti di cassa determinati dal prolungamento dei tempi del recupero possono essere controbilanciati dagli effetti riconducibili al più sollecito avvio delle procedure e alla conseguente definizione del piano di recupero nelle amministrazioni dove sono particolarmente elevate le somme da recuperare in relazione alla sostenibilità del processo di recupero medesimo; analogamente, gli effetti positivi connessi alla riduzione delle diseconomie operative e delle sofferenze organizzative generate dall'impossibilità di erogare le quote di accessorio necessarie alla funzionalità dell'amministrazione (es. incarichi di responsabilità, turni e reperibilità).

Inoltre, il Servizio bilancio chiede che sia precisato, in sostituzione dell'attuale formulazione, che ai componenti dell'Osservatorio paritetico con il compito di monitorare i casi con cui ciascuna amministrazione adotta, in via provvisoria, gli atti unilaterali di cui al comma 1, non siano corrisposti "*compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati*".

Al riguardo, nel prendere atto delle richieste, si conferma che l'attuale stesura della disposizione non consente, in ogni caso, il pagamento ai componenti dell'Osservatorio il pagamento di qualsivoglia emolumento e/o rimborso spese comunque denominato.

Articolo 20 – Disposizioni per il superamento del precariato

Il Servizio bilancio chiede di chiarire se la copertura del personale neo assunto debba considerare anche un'eventuale ricostruzione di carriera e il riconoscimento di aumenti per automatismi da cui derivino incrementi retributivi.

Al riguardo, con riferimento alla copertura di cui al comma 3, le amministrazioni dovranno considerare esclusivamente l'onere da sostenere per la retribuzione di un neo-assunto, atteso che l'onere derivante da un'eventuale ricostruzione di carriera e/o dalla corresponsione di aumenti per automatismi di carriera è propria del solo personale docente ed educativo, espressamente escluso dall'applicazione della norma in esame dal comma 9.

Inoltre, circa la richiesta di chiarimenti su eventuali problemi di carattere funzionale, con conseguente necessità di rifinanziamento degli stanziamenti per contratti di durata flessibile, si

rappresenta che rimane nella discrezionalità e nell'autonomia organizzativa di ciascuna amministrazione la scelta di destinare alle stabilizzazioni le relative risorse in modo integrale o solo in parte, con conseguenti e differenti effetti anche sotto il piano funzionale-organizzativo.

Articolo 18 e articolo 22, comma 3 - Polo unico per le visite fiscali.

Il Servizio bilancio chiede chiarimenti in ordine agli elementi posti alla base della determinazione della somma assegnata all'Inps, finalizzata ai controlli sulle assenze per malattia.

In merito si rappresenta che, a seguito di quanto emerso in sede di confronto tecnico con le regioni volto a verificare il livello dei costi attualmente sostenuti dalla PA e l'eventuale utilizzo di personale delle ASL in via esclusiva o prevalente ai fini della definizione del relativo impiego, il valore complessivo di spesa annua di 27,7 milioni di euro riportato in norma è risultato essere la spesa attualmente sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento della funzione e, pertanto, un importo congruo e adeguato per la strutturazione del sistema integrato di controllo in capo all'Inps.

Articolo 22, comma 3, lettera a), capoverso lettera b-bis): il Servizio bilancio chiede:

- di valutare l'opportunità di esplicitare l'autorizzazione di spesa in forza della quale sono stati disposti gli stanziamenti.
- di valutare l'opportunità di correggere il testo dell'articolo 22, comma 3, lettera a) che letteralmente assegna le risorse all'INPS "a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 55-septies" anziché, correttamente, a decorrere dall'entrata in vigore delle modifiche all'articolo 55-septies.

Al riguardo, con riferimento al primo punto, si prende atto della richiesta e, con riferimento al secondo, si concorda con gli Uffici bilancio.

Articolo 23 – Salario accessorio e sperimentazione

Il Servizio bilancio osserva che il limite delle risorse che possono essere destinate alla contrattazione integrativa è meno stringente rispetto a quello previsto a legislazione vigente, e, pertanto, chiede chiarimenti in relazione ai dati e parametri in base ai quali è stata valutata la neutralità finanziaria della disposizione.

La disposizione in esame, che detta nuove regole con riferimento al trattamento economico accessorio del personale del pubblico impiego, prevede il mantenimento del limite alla spesa del trattamento economico accessorio fissandolo all'anno 2016 anziché 2015, con ciò consolidando

eventuali maggiori risparmi già conseguiti. A legislazione vigente le limitazioni al turn over sono previste, solo per alcuni comparti del pubblico impiego, sino al 2018 e gli eventuali effetti di riduzione sul predetto trattamento accessorio si determinano solo in assenza di autorizzazioni ad assumere relative ad anni precedenti e non ancora esercitate circostanza, quest'ultima, frequente nelle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle facoltà assunzionali. Successivamente al 2018 non è prevista un'ulteriore riduzione di personale.

Il Ragioniere generale dello Stato

